Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0371(COD)

19.2.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione
(COM(2023)0642 – C9-0392/2023 – 2023/0371(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Matjaž Nemec

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....10

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione
(COM(2023)0642 – C9-0392/2023 – 2023/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0642),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0392/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché	(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché

l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, nonché contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi.	l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, nonché contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi ***e contro il mancato rispetto dei requisiti specifici, in particolare quelli riguardanti le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione, incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali***.
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Dovrebbe essere possibile attivare il meccanismo di sospensione nei casi riguardanti le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione, incluse, in particolare, le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Tali considerazioni dovrebbero includere: le violazioni di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo in questione, dall'altra; gravi violazioni del diritto e delle norme internazionali, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, da parte del paese terzo in questione, tra cui anche il mancato rispetto di decisioni e sentenze delle corti internazionali; atti ostili o di aggressione nei confronti di uno o più Stati membri o dell'Unione da parte del paese terzo in questione; gravi violazioni dei diritti umani, compresi la criminalizzazione dell'aborto e delle persone LGBTQ+ e l'introduzione della

pena di morte o il ricorso ad essa da parte del paese terzo in questione; il mancato rispetto delle pertinenti sanzioni dell'Unione relativamente al paese terzo in questione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) minacce ibride;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che questo motivo dovrebbe essere incluso nella deliberazione dei motivi nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione, come proposto alla lettera g bis).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il mancato rispetto dei requisiti specifici basati sull'articolo 1, in particolare quelli riguardanti le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione, incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali, derivanti da uno dei casi seguenti:
	i) le violazioni di accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese

terzo in questione, dall'altra;

ii) gravi violazioni del diritto e delle norme internazionali, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, da parte del paese terzo in questione, tra cui anche il mancato rispetto di decisioni e sentenze delle corti internazionali;

iii) atti ostili o di aggressione nei confronti di uno o più Stati membri o dell'Unione da parte del paese terzo in questione;

iv) gravi violazioni dei diritti umani, compresi la criminalizzazione dell'aborto e delle persone LGBTQ+ e l'introduzione della pena di morte o il ricorso ad essa da parte del paese terzo in questione;

v) il mancato rispetto delle pertinenti sanzioni dell'Unione relativamente al paese terzo in questione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 1 stabilisce la base per l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo quando si recano nel territorio degli Stati membri, subordinatamente a una valutazione caso per caso tenendo conto di diversi criteri, mentre l'articolo 8 enuncia i motivi per la sospensione della suddetta esenzione. Esiste tuttavia un divario tra le condizioni per l'esenzione dall'obbligo del visto e i motivi che ne giustificano la sospensione, in particolare con riferimento alle relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione, incluse, in particolare, le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Il relatore desidera quindi colmare tale divario ampliando i motivi che giustificano la sospensione nell'articolo 8, come indicato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quater – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo 1, in particolare quelli

riguardanti le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo in questione e, con riferimento ai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II e che beneficiano della liberalizzazione dei visti, i motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera g bis).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 1, ***riguardo ai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Unione, almeno una volta l'anno e per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per tali paesi terzi, e successivamente*** quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.	1. La Commissione riferisce ***con cadenza annuale*** al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 1, ***e in particolare*** quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

Or. en

MOTIVAZIONE

1. Informazioni generali

Uno dei pilastri fondamentali della politica dell'UE in materia di visti è il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Esso stabilisce i principi di base per la concessione della liberalizzazione dei visti, fissa i cosiddetti elenchi di paesi terzi "positivi" o esenti dal visto e di paesi terzi "negativi" o per i quali occorre il visto e prevede salvaguardie nei casi in cui il regime di esenzione dal visto potrebbe essere sospeso attraverso due meccanismi di base, vale a dire il meccanismo di reciprocità e il meccanismo di sospensione, nonché le procedure per la loro attivazione.

A seguito degli inviti di entrambi i colegislatori sulla necessità di rivedere il meccanismo di sospensione per adattarlo maggiormente alle sfide emergenti, nell'ottobre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta mirata per la revisione di tale meccanismo al fine di rafforzarlo e migliorarne diversi aspetti. La revisione proposta riguarda l'articolo 8 e comprende diverse modifiche sostanziali relative ai possibili motivi di sospensione nonché alle procedure.

Il meccanismo di sospensione è stato introdotto per la prima volta nel 2013[1] con l'obiettivo principale di consentire una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto in caso di improvviso e sostanziale aumento della migrazione irregolare. È stato successivamente rivisto nel 2017[2], rendendo più facile per gli Stati membri la notifica delle circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa.

2. Le proposte di modifica del meccanismo di sospensione

Nella sua ultima proposta, la Commissione apporta diverse modifiche al meccanismo attuale. Sono proposti nuovi motivi di sospensione connessi a minacce ibride, quali situazioni di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e le istituzioni chiave, come pure nuovi motivi riguardanti in modo specifico i regimi di cittadinanza per investitori, che sono attualmente gestiti da diversi paesi terzi esenti dal visto.

È inoltre aggiunto un nuovo motivo di sospensione riguardante i casi in cui il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo figurante nell'elenco di cui

[1] Regolamento (UE) 2018/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 347 del 20.12.2018, pag. 74).

[2] Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1).

all'allegato II alla politica dell'Unione potrebbe determinare situazioni in cui cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, entrano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.

Un altro nuovo elemento aggiunto con questa proposta è la possibilità che la Commissione prenda in considerazione soglie diverse al momento di decidere sulla sospensione dell'esenzione dal visto in caso di aumento sostanziale della migrazione irregolare, di domande di asilo infondate o di reati gravi connessi ai cittadini del paese terzo in questione, a seguito di una valutazione caso per caso.

La proposta apporta altresì modifiche alla procedura e alle condizioni per la presentazione di una notifica alla Commissione da parte di uno Stato membro che si trova ad affrontare una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione e la procedura per l'esame di tale notifica da parte della Commissione. Essa modifica inoltre il periodo di riferimento per individuare il sussistere delle circostanze che possono determinare la sospensione.

La Commissione avrà inoltre l'obbligo di monitorare regolarmente il sussistere dei motivi di sospensione in riferimento a tutti i paesi terzi elencati nell'allegato II come pure la procedura di attivazione del meccanismo di sospensione in base all'analisi della Commissione stessa sul sussistere di tali motivi.

Questa procedura è ulteriormente modificata per aumentare la durata della sospensione temporanea dell'esenzione dal visto da nove a dodici mesi (per la prima fase) e da diciotto a ventiquattro mesi (per la seconda fase) nonché per introdurre una nuova procedura d'urgenza quando la situazione richiede un'azione immediata da parte della Commissione.

3. Posizione del relatore

Tenuto conto dell'estensione dell'esenzione dal visto a diversi nuovi paesi terzi negli ultimi anni, nonché delle nuove sfide e crisi emergenti in tutto il mondo, il relatore ritiene che l'Unione europea abbia bisogno di strumenti efficaci e sufficienti per rispondere a tali sfide, anche nell'ambito della politica in materia di visti.

A tale riguardo, il relatore sostiene quindi ampiamente l'obiettivo della Commissione e la necessità di rafforzare e migliorare il meccanismo di sospensione dei visti. Vale la pena notare che, dalla sua introduzione nel 2013, il meccanismo di sospensione è stato attivato una sola volta nel caso di Vanuatu, a causa delle preoccupazioni dell'UE sul funzionamento dei programmi di cittadinanza per investitori del paese, per i quali il Consiglio ha adottato una sospensione parziale nel marzo 2022, seguita da una sospensione totale nell'ottobre 2022, tuttora in vigore.

Alla luce dei continui mutamenti a livello mondiale, nonché dell'evoluzione delle politiche dell'UE e del regime di esenzione dal visto, il relatore ritiene che la revisione del meccanismo di sospensione dovrebbe esaminare in modo olistico la politica dell'UE in materia di visti tenendo conto di tutti gli aspetti.

Il relatore è dell'opinione che vi sia un divario intrinseco tra le condizioni per l'esenzione dall'obbligo del visto dell'UE, che si basano su una valutazione caso per caso di una serie di criteri, e i motivi che consentono la sospensione da tale esenzione. Ritiene inoltre che esista

una discrepanza, in particolare per quanto riguarda le relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

A tale riguardo, il relatore è del parere che i motivi di sospensione del regime di esenzione dal visto nei confronti di un paese terzo debbano includere considerazioni relative alle relazioni esterne dell'Unione o, in alcuni casi, degli Stati membri con il paese terzo in questione.

Tali motivi di sospensione dovrebbero comprendere, tra l'altro: **a)** le violazioni o la sospensione di accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi in questione, dall'altra; **b)** gravi violazioni del diritto e delle norme internazionali, compreso il diritto umanitario internazionale, da parte del paese terzo in questione, tra cui anche il mancato rispetto di decisioni e sentenze delle corti internazionali; **c)** atti ostili o di aggressione nei confronti di uno o più Stati membri o dell'Unione da parte del paese terzo in questione; **d)** gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la criminalizzazione dell'aborto e delle persone LGBTQ+, nonché l'introduzione della pena di morte o il ricorso ad essa da parte del paese terzo in questione; ed **e)** il mancato rispetto delle pertinenti sanzioni dell'UE.

Il relatore ritiene inoltre che occorra valutare periodicamente il sussistere nel tempo dei motivi di base per i paesi terzi che beneficiano della liberalizzazione dei visti, laddove tale liberalizzazione non sia il risultato della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti. A tale riguardo, il relatore sostiene la proposta della Commissione per quanto riguarda il monitoraggio del sussistere dei motivi di sospensione per tutti i paesi terzi, ma la loro disamina deve indubbiamente includere considerazioni relative alle relazioni esterne dell'Unione o, in alcuni casi, degli Stati membri con il paese terzo in questione.

Poiché la fine dell'attuale legislatura si avvicina rapidamente, il relatore desidera procedere speditamente con l'adozione del mandato negoziale del Parlamento europeo al fine di giungere a un testo innovativo che dovrebbe riflettersi anche nella futura politica dell'UE in materia di visti.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
College Green Group Ltd

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.